
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(approvato dall'Assemblea dei Soci del giorno 2 febbraio 2001)

Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente regolamento, approvato con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria, è espressione del potere di auto-organizzazione dell'Assemblea dei soci ordinari di Emak S.p.A. In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente della riunione - come da Statuto – adotta le misure e le soluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 2

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Della costituzione dell'Assemblea

Articolo 3

Possono intervenire in Assemblea con diritto di parola e di voto quanti risultano averne titolo ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, ovvero i loro delegati o rappresentanti. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e l'esibizione agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, della certificazione ed eventuale delega o di altro titolo di legittimazione. Verificata la sussistenza in capo agli intervenuti di detto titolo di legittimazione, gli incaricati della Società rilasciano apposito contrassegno di riconoscimento valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto. Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società, nonché Amministratori e dipendenti di società del Gruppo, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente della riunione in relazione alle materie da trattare. Su invito e comunque con il consenso del Presidente, possono inoltre seguire i lavori, senza diritto di parola e di voto, professionisti, consulenti, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Articolo 4

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Articolo 5

Come da Statuto, spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori della riunione assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia richiesto l'intervento di un Notaio. Egli si avvale inoltre del personale ausiliario per verificare il diritto degli azionisti intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe. Il Presidente nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Articolo 6

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione audio-video e trasmissivi di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, senza specifica autorizzazione del Presidente. Ai fini della gestione delle procedure di voto il Presidente nomina uno o più scrutatori scegliendoli fra i soci intervenuti, nel numero ritenuto più opportuno. Il Presidente della riunione può utilizzare ulteriore personale di sala messo a disposizione dalla Società per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Articolo 7

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza, da allegare al verbale dell'Assemblea, nel quale sono individuati i soci intervenuti in proprio, per delega o ad altro titolo previsto dalla legge, specificando il numero delle azioni possedute.

Articolo 8

Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, dopo trascorso un lasso di tempo giudicato congruo dal medesimo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. I lavori dell'Assemblea si

svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione dell'Assemblea, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore. Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, il Presidente ha facoltà di sottoporre all'Assemblea la proposta di aggiornare la riunione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità; in tal caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Della discussione

Articolo 9

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori o dirigenti della Società illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. Compete sia al Consiglio di Amministrazione che ai soci intervenuti la facoltà di avanzare proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente in origine formulate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione. Se accolte, le pone in votazione. Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 10

Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare, con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, il periodo di tempo non inferiore a cinque minuti e non superiore a dieci minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, che di regola non sarà superiore a cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto. Il Presidente richiama gli oratori a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. Il Presidente, nell'ambito delle prerogative ad esso attribuite dallo Statuto, può togliere la parola al socio che non rispetti tali indicazioni.

Articolo 11

Gli azionisti intervenuti hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente normalmente per iscritto, indicando il punto all'ordine del giorno cui l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande. In deroga a quanto sopra il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano. In tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Articolo 12

I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci, previa richiesta, possono intervenire nella discussione. Su invito del Presidente possono altresì prendere la parola dirigenti della Società.

Articolo 13

Il Presidente, e su suo invito gli Amministratori e i Sindaci, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine dei giorno.

Della votazione

Articolo 14

Le votazioni dell'Assemblea avvengono mediante voto palese. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente stabilisce per ciascuna votazione le modalità di svolgimento della stessa. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

Articolo 15

Ultimate le operazioni di voto ed effettuati i necessari conteggi con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario, il Presidente proclama i risultati della votazione.